



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 10 del 20/02/2023

OGGETTO: ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **Febbraio** alle ore **17:00**, in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni BIM di Valle Camonica:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
BONOMELLI ALESSANDRO	Presidente	X*	
BOTTANELLI IDA	Consigliere	X*	
LONGHI DANIELA	Consigliere	X*	

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

*in videoconferenza

Partecipa all'adunanza **il Segretario Dott. Bernardi Marino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti **Il Presidente Alessandro Bonomelli** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl."*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*;

Rilevato l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto non aveva ancora definito la contrattazione 2022;

Riscontrato che l'Amministrazione ha scelto di non avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo 2023;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

e stampato il giorno 21/02/2023 da Genziani Ivonne.

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- L'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'ente:

- fondo del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- fondo del lavoro straordinario;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 14.596,60;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per €38.647,86;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 416,00;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 381,74;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 1.027,13 (*di cui*, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2022 per € 0);
 - lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 - €0;
 - lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, €0;
 - lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare - €351,98;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 422,50;
- **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 0;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del Ccnl 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 oppure calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 643,55;

➤ art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 0, e tra D3 e D1 pari ad € 0;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, **parte stabile**, ammonta ad **€ 27.005,40**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a), Ccnl 21/05/2018: risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (c.d. "sponsorizzazioni"), € 0;
- art. 67, comma 3, lett. b), Ccnl 21/05/2018: quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 (Piani di razionalizzazione) - € 0;
- art. 67, comma 3, lett. c), Ccnl 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 0;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: € 0;
- art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € 0;
- art. 67, comma 3, lett. f), Ccnl 21/05/2018: risorse di cui all'art 54 del Ccnl 14.09.2000 (messi notificatori) - € 0;
- art. 67, comma 3, lett. k), Ccnl 21/05/2018: risorse variabili aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento - € 0;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € 2.078,02;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € 0;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, con riferimento specifico alle risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi art. 208 del Codice della Strada, d.lgs. 285/1992) - € 0;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

e stampato il giorno 21/02/2023 da Genziani Ivonne.

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del Ccnl 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 *pro capite*), di competenza degli anni 2021 e 2022 - €. 845,00;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad €.319,88. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti - € 0 (ex art. 80, comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € 1.023,38 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - **parte variabile** - ammonta ad **€ 4.266,28**;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 31.271,68** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto citato Allegato A);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. €. 15.969,33 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. €.3.845,88 per indennità di comparto (quota a carico fondo);

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **€ 11.456,47**;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la

corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visti i pareri in ordine alla regolarità Tecnica e contabile, resi dagli aventi titolo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL D. Lgs. 267/2000;

Con Voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di individuare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 nell'importo di € 27.219,63=;
3. Di costituire, ai sensi dell'art 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 31.271,68** come da Allegato A) alla presente Deliberazione;
4. Di procedere alla decurtazione di € 288,76 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
5. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
6. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale;
7. Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 15.969,33
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" Ccnl 22/01/2004</i>)	€ 3.845,88

8. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
9. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 21/02/2023 da Genziani Ivonne.

anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

10. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
11. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
12. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali Personale;
13. Di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

Infine, la Giunta Esecutiva, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE
Alessandro Bonomelli

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardi Marino



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

**Allegato alla Proposta N° 10 di deliberazione al Consiglio di
Amministrazione**

Servizio: Segreteria, Affari Generali, Personale

OGGETTO: ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 "DISCIPLINA
DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Ida Ivonne Genziani / INFOCERT SPA, Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Personale, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti ed assume, se presente, il relativo impegno di spesa come specificato all'interno della proposta, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Breno, lì 13/02/2023

Il Responsabile del Servizio

Ida Ivonne Genziani / INFOCERT SPA



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

**Allegato alla Proposta N° 10 di deliberazione al Consiglio di
Amministrazione**

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO : ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A., Responsabile del servizio Economico Finanziario, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile come previsto dall'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Breno, lì 13/02/2023

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2023

	IMPORTE 2023	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017	IMPORTE 2016
Risorse stabili (incluso nel limite art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017)								
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 consolidato anno 2017	€ 38.647,86	€ 38.647,86	€ 38.647,86	€ 38.647,86	€ 38.647,86	€ 38.647,86	€ 38.647,86	€ 38.647,86
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019) - NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 416,00	€ 416,00	€ 416,00	€ 416,00	€ 416,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 21/05/2018) DIFF. PEO - NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 381,74	€ 494,76	€ 530,32	€ 530,32	€ 456,92	€ 290,77	€ 99,24	€ 35,68
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 Recupero R.L. e assegnati ad personam personale cessato	€ 1.027,13	€ 1.027,13	€ 1.027,13	€ 1.027,13	€ 1.027,13	€ 1.027,13	€ 1.027,13	€ 1.027,13
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21/05/2018 Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001								
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018 Integrazione parte stabile con trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza								
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018 Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario	0	€ 54,29	€ 0,00	€ 55,97	€ 57,70	€ 59,48	€ 0,00	€ 0,00
Incremento per riduzione stabile straordinario - (art. 14 c.1, CCNL 1998-2001)	€ 351,98	€ 297,69	€ 297,69	€ 241,72	€ 184,02	€ 124,54	€ 124,54	€ 63,22
Art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 16/11/2022 - Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018 (dal 2021) - NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 422,50	€ 0,00	€ 0,00					
Art. 79, comma 1, lett. c), CCNL 16/11/2022 - Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale								
Art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 16/11/2022 Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL-16/11/2022) - DIFF PEO - NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 643,55							
Art. 79, comma 1-bis, CCNL 16/11/2022 Quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (dal 1° aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale) NON SOGGETTE AL LIMITE								
Incremento dotazione organica (art. 67 c.5 lett. a) CCNL 21.05.2018) - art. 33 c.2 DL 34/19 - Circ. RGS 17987/20 - importo non soggetto al limite								
Decurtazione consolidata (2011/2014) come da seconda parte art. 9 comma 2/bis D.L. 78/2010	€ 14.596,60	€ 14.596,60	€ 14.596,60	€ 14.596,60	€ 14.596,60	€ 14.596,60	€ 14.596,60	€ 14.596,60
Eventuale decurtazione per applicazione art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017	288,76 €	288,76	234,47	€ 234,47	€ 178,50	€ 120,80	€ 61,32	€ 0,00
Totale risorse stabili	€ 27.005,40	€ 26.052,37	€ 26.087,93	€ 26.087,93	€ 26.014,53	€ 25.432,38	€ 25.240,85	€ 25.177,29
Totale risorse stabili soggette a limite	€ 25.141,61	€ 25.141,61	€ 25.141,61	€ 25.141,61	€ 25.141,61	€ 25.141,61	€ 25.141,61	€ 25.141,61
Riduzioni Fondo per personale ATA, Posizioni organizzative, processi di esternalizzazione - (Congelamento quota PO)	€ 0,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	€ 6.495,00		
Totale risorse stabili dopo congelamento quota PO	€ 27.005,40	€ 21.557,37	€ 21.592,93	€ 21.592,93	€ 21.519,53	€ 18.937,38		

COPIA CERTIFICATA DIGITALE
 Riproduzione cartacea e digitale autorizzata dal Tribunale di Roma, sez. II, n. 105/2025
 stampata il giorno 11/02/2025 da Conziari.com

DESCRIZIONE	IMPORTI 2023	IMPORTI 2022	IMPORTI 2021	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019	IMPORTI 2018	IMPORTI 2017	IMPORTI 2016
Risorse variabili (incluse nel limite art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017)								
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 2019-2021 - Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, di cui art. 43 L. 449/1197; art. 15, c.1 lett. D) CCNL 1998-2001 - (art. 67 c.3 lett.a) CCNL 2016-2018								
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 2019-2021 - Risparmi conseguiti e certificati derivanti da piani di razionalizzazione di cui art. 16, commi 4 e 5, DL 98/2011 (art. 67 c.3 lett.b) CCNL 2016-2018)								
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 2019-2021 - Specifiche disposizioni di legge - (art. 67 c.3 lett.c) CCNL 2016-2018) Includi ICI, incentivi funzioni tecniche								
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 2019-2021 - RIA e assegni ad personam personale cessato - quota parte anno di cessazione (art. 67 c.3 lett.d) CCNL 2016-2018)								
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 2019-2021 - Messaggi Notificatori - art.54 CCNL 14/09/2000 (art. 67 c.3 lett.f) CCNL 2016-2018								
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 2019-2021 - Personale delle case da gioco (art. 67 c.3 lett.g) CCNL 2016-2018)								
Art. 79 comma 2 lett. b) - Integrazione 1,2% Monte salari 1997 (art. 67 c.3 lett.h) CCNL 2016-2018)	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02
Totale risorse variabili soggette al limite	€ 2.078,02							
RISORSE VARIABILI non soggette al limite art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017								
Art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022 - Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018 - UNA TANTUM anni 2021-2022 (422,50 x 2)	845,00							
Art. 79 comma 3 e 5 CCNL 16.11.2022 - 0,22 Monte salari 2018 - UNA TANTUM anno 2022	319,88							
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione di cui i cui art. 43 L. 449/1197; art. 15, c.1 lett. D) CCNL 1998-2001 - (art. 67 c.3 lett.a) CCNL 2016-2018 (escluse dal limite per nuove convenzioni non ordinariamente rese)								
Risparmi conseguiti e certificati derivanti da piani di razionalizzazione di cui art. 16, commi 4 e 5, DL 98/2001 (art. 67 c.3 lett.b) CCNL 2016-2018) Esclusi se apporto importante del personale								
Specifiche disposizioni di legge - (art. 67 c.3 lett.c) CCNL 2016-2018) Includi ICI, incentivi funzioni tecniche		0	0	0	0	€ 200,00		
Economie fondo straordinario confluite (art. 14 CCNL 1998-2001) - (art. 67 c.3 lett.e) CCNL 2016-2018)	1.023,38	€ 0,00	€ 1.382,11	€ 1.644,68	€ 1.588,39	€ 1.546,87	€ 1.572,40	€ 0,00
Incrementi per regioni e città metropolitane (art. 67 c.3 lett. J CCNL 2016-2018)								
Economie fondo anno precedente (art. 68 c. 1 CCNL 2016-2018)								
Totale risorse variabili non soggette al limite	€ 2.188,26	€ 0,00	€ 1.382,11	€ 1.644,68	€ 1.588,39	€ 1.746,87	€ 1.572,40	€ 0,00
TOTALE FONDO (Risorse stabili+variabili)	€ 31.271,68	€ 28.130,39	€ 29.548,06	€ 29.810,63	€ 29.680,94	€ 29.257,27	€ 28.891,27	€ 27.255,31
TOTALE FONDO depurato dalle voci non soggette al vincolo	€ 27.219,63							

DESCRIZIONE	IMPORTI 2023	IMPORTI 2022	IMPORTI 2021	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019	IMPORTI 2018
Riepilogo fondo disponibile						
Risorse stabili (decurtate dalla riduzione art. 9 comma 2/bis D.L. 78/2010 e congelamento PO)	€ 27.005,40	€ 21.557,37	€ 21.592,93	€ 21.592,93	€ 21.519,53	€ 18.937,38
Risorse variabili soggette al limite	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02	€ 2.078,02
Risorse variabili non soggette al limite	€ 2.188,26	€ 0,00	€ 1.382,11	€ 1.644,68	€ 1.588,39	€ 1.746,87
Totale	€ 31.271,68	€ 23.635,39	€ 25.053,06	€ 25.315,63	€ 25.185,94	€ 22.762,27
DESCRIZIONE	IMPORTI 2023	IMPORTI 2022	IMPORTI 2021	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019	
FONDO LAVORO STRAORDINARIO (Art. 14 ccnl 1998/2001)						
Fondo per lavoro straordinario anno 2022	1755,27	€ 1.809,56	€ 1.809,56	€ 1.865,53	€ 1.923,23	
Riduzione 3%	0	€ 54,29	€ 0,00	€ 55,97	€ 57,70	
Fondo disponibile 2023	€ 1.755,27	€ 1.755,27	€ 1.809,56	€ 1.809,56	€ 1.865,53	

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019 Importo fino al 30/06/2019	ANNO 2019*** Importo a regime dal 01/07/2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
a) risorse per retribuzione di posizione 70%	12.911,43	12.911,43	12.911,43	12.911,43	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
b) risorse per retribuzione di risultato 30%	3.874,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00
<i>Totale Fondo Posizioni Organizzative</i>	<i>16.785,43</i>	<i>16.785,43</i>	<i>16.785,43</i>	<i>16.785,43</i>	<i>16.848,00</i>	<i>16.848,00</i>	<i>16.848,00</i>	<i>16.848,00</i>	<i>16.848,00</i>
Differenza finanziata con capacità assunzionale D.L. 14/12/2018 conv. L. 11/02/2019 nr. 12 art. 11/bis comma 2		0	0	0	62,57	62,57	62,57	62,57	0
TOTALE FONDO E.Q. soggetto a limite	16.785,43	16.785,43	16.785,43	16.785,43	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00
TOTALE COMPLESSIVO FONDO E.Q.									

***Nuova Pesatura E.Q. – delibera C.di A. nr. 70 del 29/12/2022